

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

**Regolamento per la rilevazione, la comunicazione e il
contrasto delle operazioni sospette di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo**

Indice

1. PREMESSA

2. NORMATIVA / ATTI DI RIFERIMENTO

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E LIVELLI DI RESPONSABILITA’

4. DEFINIZIONI

5. COMUNICAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

5.1 Comunicazione interna

5.2 Comunicazione alla UIF

6. RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGNALANTE

Allegato A)

COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

(D.Lgs 231/2007 e s.m.i. e Provvedimento UIF 23 aprile 2018)

Allegato B)

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016

Decreto Legislativo n. 196, 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” s.m.i.

1. PREMESSA

Il sistema antiriciclaggio, sviluppatosi nell'ordinamento italiano in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee, persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale contribuendo a preservare stabilità, concorrenza, corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, integrità dell'economia.

In conformità alla disciplina comunitaria, la nozione di riciclaggio comprende anche le attività di autoriciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da parte di coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto.

Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria.

Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono tenute a comunicare alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La comunicazione deve essere effettuata a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione, ritenuta sospetta sulla base di una compiuta valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del sito istituzionale di UIF.

2. NORMATIVA / ATTI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs n. 109/2007 e smi *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- D.Lgs n. 231/2007 e smi *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- Legge n. 190/2012 e smi *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- Delibera ANAC n. 831/2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;
- D.Lgs n. 90/2017 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”*;
- Comunicazione U.I.F. del 18 aprile 2016 *(Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale)*;
- Comunicazione U.I.F. del 13 ottobre 2017 *(Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale)*;

- Provvedimento UIF 23 aprile 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2018) *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*;

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E LIVELLI DI RESPONSABILITA’

Il presente regolamento disciplina le attività di competenza delle diverse articolazioni di ATS della Montagna chiamate a collaborare per favorire l’individuazione di eventuali transazioni e operazioni economico finanziarie sospette che possono dar luogo ad azioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a supportare, per contrastare il fenomeno, sia i soggetti interni sia le competenti autorità.

Per quanto sopra tutte le articolazioni di ATS della Montagna, con particolare riferimento a quelle che svolgono attività a carattere economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e tutte le articolazioni che svolgono controlli nei confronti dei destinatari di tali operazioni, sono tenute ad applicare il presente regolamento ed effettuare le dovute segnalazioni nel caso riscontrino operazioni sospette.

Ai fini dell’applicazione della normativa in oggetto sono individuati i seguenti livelli di responsabilità interni all’Agenzia:

a. Direttore Amministrativo chiamato a:

- verificare che tutte le articolazioni di ATS della Montagna:
 - si attivino per garantire una corretta vigilanza;
 - adottino procedure e comportamenti che consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
 - garantiscano la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione delle segnalazioni;
 - contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un’adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari;
- fornire le direttive al fine di consentire una corretta applicazione della normativa di che trattasi;
- valutare, unitamente al Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali e al Gestore, individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), le segnalazioni da inviare alla UIF;

b. Direttori/Responsabili delle articolazioni aziendali che rispondono nelle attività di loro afferenza:

- dell’applicazione del presente Regolamento e della normativa di riferimento;
- della comunicazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette, o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza anche tramite i propri collaboratori;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle comunicazioni trasmesse al Gestore;

- c. Personale dell'ATS (a esclusione di quello indicato al punto b) tenuto a inoltrare direttamente la comunicazione al Gestore nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il proprio Direttore/Responsabile di articolazione aziendale, ovvero nel caso in cui ritengano che lo stesso non abbia dato seguito alle loro segnalazioni;
- d. Direttore UOC Economico Finanziario che in qualità di responsabile, nel complesso, della gestione delle attività/flussi economico finanziari connessi con la movimentazione di tutti i mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle comunicazioni di propria competenza, sia svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/transazioni inerenti le varie funzioni e attività di ATS;
- e. Gestore ovvero il soggetto nominato dal Direttore Generale per la trasmissione delle segnalazioni sospette alla UIF e a rapportarsi con la stessa quale soggetto interlocutore unico.

Lo stesso ha il compito di:

- acquisire le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dai Direttori/Responsabili delle articolazioni aziendali o altro personale ATS secondo le modalità di cui al presente regolamento, mantenendo la riservatezza sull'identità del segnalante e protocollando le stesse in modalità riservata;
- valutare la correttezza delle comunicazioni di operazioni sospette pervenute e, in accordo con il Direttore Amministrativo e il Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione dell'Agenzia riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni ricevute.

4. DEFINIZIONI

Al fine di consentire una corretta interpretazione dello scopo e dell'ambito di applicazione del presente regolamento si riportano di seguito le seguenti precisazioni.

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è stata costituita in Italia nel 2008 nell'ambito di un significativo rinnovamento della disciplina antiriciclaggio. E' Istituita presso la Banca d'Italia, in conformità a regole e criteri internazionali che prevedono in ciascuno Stato la presenza di una Financial Intelligence Unit (FIU), è dotata di piena autonomia operativa e gestionale e ha come sua funzione fondamentale il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, effettua l'analisi finanziaria di dette informazioni e, previa opportuna e doverosa valutazione in merito alla rilevanza delle stesse, provvede alla loro trasmissione agli organi competenti per gli accertamenti investigativi.

E' compito della UIF emanare:

- istruzioni sui dati e sulle informazioni oggetto delle segnalazioni di operazioni sospette e delle comunicazioni;
- indicazioni sulla tempistica e sulle modalità di tutela di riservatezza del segnalante;

- indicatori di anomalia e specifici modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali.

Operazione sospetta. L'art. 35 del D.Lgs 231/2007 e smi impone ai soggetti obbligati di portare a conoscenza della UIF le operazioni per le quali “... sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa...”

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni a disposizione dei segnalanti.

Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, il D.Lgs 231/2007 e smi prevede alcuni strumenti operativi quali i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF e gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati dalla UIF.

Le segnalazioni, il cui contenuto è definito dalla UIF, devono essere effettuate senza ritardo e, ove possibile, prima di eseguire l'operazione.

Indicatore di anomalia. La UIF, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia (rappresentativi di operazioni o comportamenti anomali finalizzati ad agevolare la valutazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi considerata l'impossibilità di definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di una operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è da ritenersi sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione.

Riciclaggio l'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007 e smi definisce " riciclaggio" le seguenti attività illecite, se commesse intenzionalmente:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a, b e c, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Finanziamento del terrorismo l'articolo 1 del D.Lgs 109/2007 e s.m.i. definisce “finanziamento del terrorismo” qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, destinati a essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

5. COMUNICAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

5.1 Comunicazione interna

I Direttori/Responsabili delle articolazioni aziendali di ATS Montagna, qualora ravvisino che sussistano i presupposti per ritenere o sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo - sia che le abbiano riscontrate personalmente o tramite segnalazione dei propri collaboratori - inoltrano specifica comunicazione scritta al Gestore utilizzando il modulo allegato A) al presente Regolamento.

Analoga attività deve essere effettuata direttamente dal personale di cui alla lettera c) art. 3 del presente Regolamento nei casi in cui le segnalazioni riguardino il proprio Direttore/Responsabile di articolazione aziendale, ovvero nel caso in cui ritengano che lo stesso non abbia dato seguito alle loro segnalazioni.

La comunicazione di “operazioni sospette” deve essere tempestiva e presuppone una attenta analisi dei fatti che prenda in considerazione i seguenti elementi dell'operazione:

- indicatori di anomalia;
- schemi di comportamento anomali;
- verifica dell'identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo (<http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>) o di coinvolgimento in attività criminose;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte.

Nella comunicazione devono essere riportati dati, informazioni, descrizioni e motivazioni che hanno portato a sospettare quale potenzialmente a rischio l'operazione; alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione sintetica corredata da copia di eventuale documentazione a supporto.

La comunicazione (modulo, relazione ed eventuale documentazione) deve essere inviata al Gestore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica antiriciclaggio@ats-montagna.it.

La comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere obbligatoriamente comunicate al Gestore per la successiva valutazione in merito alla trasmissione alla UIF.

Le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

5.2 Comunicazione alla UIF

Il Gestore, valutate unitamente al Direttore Amministrativo e al Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali le segnalazioni ricevute, provvede all'invio alla UIF della comunicazione di operazione sospetta, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia - previa registrazione e abilitazione al sistema - ovvero a comunicare al segnalante interno le eventuali motivazioni che hanno portato alla decisione di non procedere alla segnalazione alla UIF.

Contenuto della comunicazione

Come da istruzioni adottate dalla UIF con proprio provvedimento del 23 aprile 2018, il contenuto delle comunicazioni si articola in:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Per il dettaglio del contenuto della comunicazione di cui ai predetti punti a), b), c) e d) si rinvia, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 7 e 8 del predetto provvedimento UIF.

Comunicazione sostitutiva

Come previsto all'articolo 9 del provvedimento UIF 23 aprile 2018, qualora vengano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata, ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.

La comunicazione sostitutiva deve riportare:

- il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- il motivo della sostituzione.

Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Collegamento tra comunicazioni

L'art. 10 della suddetta comunicazione UIF prevede che debba essere indicato il collegamento a più operazioni qualora:

- siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente

comunicate;

- debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

6. RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGNALANTE

Il complesso delle attività relative alla valutazione e comunicazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

Devono pertanto essere adottate tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante che non può essere rivelata a meno che l'Autorità Giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

**COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
(D.Lgs 231/2007 e smi e Provvedimento UIF 23 aprile 2018)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di _____ della articolazione
aziendale _____ di ATS della Montagna,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa
dichiarazione e consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti e obbligatoriamente rilasciati
per adempiere agli obblighi di comunicazione di operazioni sospette previsti dal D.Lgs. n. 231/2007
e smi, fornisce al “Gestore” le seguenti informazioni:

(indicare dati, informazioni, descrizioni e motivazioni che hanno portato a sospettare quale
potenzialmente a rischio l’operazione).

Allega alla presente comunicazione una relazione sintetica e copia della seguente documentazione
a supporto:

- _____
- _____
- _____

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, allegato B) al “*Regolamento per la rilevazione, la
comunicazione e il contrasto delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo*”.

Data _____

Firma _____



Allegato B)

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016

Decreto Legislativo n. 196, 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" s.m.i.

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna, nel rispetto dell' art. 13 del Regolamento UE 679/2016, illustra, nel seguito, le modalità di gestione dei dati personali nell'ambito delle attività di rilevazione, comunicazione e contrasto alle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento di terrorismo (D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è l'**ATS della Montagna**, nella persona del rappresentante legale *pro-tempore*, con sede legale via N. Sauro n. 36/38 – 23100 – Sondrio (Tel. 0342.555111 – Fax 0342 555812 – PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: ATS della Montagna Via N. Sauro n. 36/38 – 23100 Sondrio e ai seguenti dati di contatto: PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it / E-mail: privacy.rpd@ats-montagna.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali da Lei conferiti mediante la compilazione del modulo allegato A) al "*Regolamento per la rilevazione, la comunicazione e il contrasto delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" o comunque conferiti nel corso della relativa istruttoria, avviata dall'ATS della Montagna, saranno trattati dall'ATS nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento UE 679/2016 e quindi nel rispetto dei principi di liceità, esattezza, trasparenza, necessità, proporzionalità, minimizzazione dei dati, integrità e riservatezza.

I dati personali saranno trattati **al fine di dare esecuzione agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.**

Pertanto, la **base giuridica** del trattamento dei dati personali è individuata nella necessità di adempiere ad un obbligo di legge al quale l'ATS della Montagna è soggetta (art. 6 comma 1 lett. C Reg. UE 679/2016) e nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'ATS è investita (art. 6 comma 1 lett. E del citato Regolamento).

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali, svolto dall'ATS della Montagna, è eseguito mediante supporto cartaceo e strumenti informatici.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali trattati **non possono essere oggetto di diffusione se non nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.**

Gli stessi saranno conosciuti dal "Gestore", individuato nella persona del RPCT. Gli stessi, inoltre, potranno essere trasmessi a operatori dell'ATS, espressamente autorizzati, che prestino la propria attività nell'Ufficio del Gestore e, ove necessario, alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e all'Autorità Giudiziaria.

I dati personali potranno essere trasmessi altresì, a soggetti pubblici o privati che:

- ✓ forniscano ad ATS della Montagna servizi elaborativi necessari all'ATS medesima per il perseguimento delle finalità di cui sopra;
- ✓ svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'attività dell'ATS della Montagna nel perseguimento delle finalità di cui sopra.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono conservati dall'ATS della Montagna (o da soggetti esterni a ciò autorizzati) per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati nonché per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni (nazionale e regionale) in materia di conservazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art. 2-*undecies* comma 1 lett. A) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016 non possono essere esercitati con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del citato Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio.

Pertanto, fatto salvo il ricorrere delle ipotesi di cui sopra, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, la cancellazione dei dati (nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 679/2016) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato ha, altresì, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento (UE) 679/2016.

L'interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale dell'ATS della Montagna, Via N. Sauro n. 36/38 – 23100 Sondrio e consegnata a mano all'Ufficio Protocollo o trasmessa a mezzo del servizio postale o via PEC (protocollo@pec.ats-montagna.it).

RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-*undecies* comma 1 del Reg. UE 679/2016, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali seguendo le procedure previste dalla stessa Autorità.